



LEGGE 28 gennaio 1982, n. 14 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 2 febbraio 1982)

Modifiche alla Legge 16 Dicembre 1976, N. 76 "Legge per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato".

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 gennaio 1982.

Art. 1

L'art. 2 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"L'attività artigiana è svolta in luogo fisso, ovvero per l'artigianato di servizio, in forma ambulante o di posteggio.

Presso la sede di ogni impresa artigiana è consentita la vendita di beni prodotti o trasformati direttamente dall'impresa. In tale sede è consentito anche l'allestimento di mostre dei medesimi prodotti.

L'esercizio di impresa artigiana di servizio abilita alla fornitura dei beni strettamente occorrenti allo svolgimento dell'attività artigianale stessa".

Art. 2

L'art. 5 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"In considerazione del grado di organizzazione aziendale occorrente per consentire il massimo utilizzo delle risorse dell'impresa, il numero massimo dei dipendenti per le imprese artigiane dei settori di produzione ed artistico o tradizionale è fissato a 20 unità.

Per l'impresa artigiana di servizio il numero dei dipendenti non può essere superiore alle 7 unità".

Art. 3

L'art. 15 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"Il Dicastero del Lavoro in base alla Legge 13 febbraio 1980, n. 10, sentito il parere della Commissione Statale per l'Artigianato, provvede alla istituzione di corsi di formazione professionale per i settori che richiedono particolari condizioni di qualificazione culturale, tecnica ed artistica nei settori artigianali.

Gli iscritti, pur svolgendo i corsi in territorio sammarinese, avranno diritto al gettone di presenza previsto dall'art. 19 della Legge 11 dicembre 1979, n. 83".

Art. 4

L'art. 16 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"L'attestato di qualificazione si consegue dopo regolare frequenza ai corsi di formazione professionale e ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 13 febbraio 1980, n. 10".

Art. 5

L'art. 20 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"L'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo si consegue mediante un esame, secondo le indicazioni prescritte dal successivo articolo della presente legge, da sostenere con esito positivo davanti alla Commissione giudicatrice così composta:

- direttore del Centro di Formazione Professionale che la presiede, di cui alla Legge 13 febbraio 1980, n.10;
- dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- un membro designato dal Dicastero del Lavoro;
- due maestri artigiani o comunque due artigiani esercitanti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, nominati dalla Commissione Statale per l'Artigianato;
- un rappresentante degli artigiani;
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

La Commissione Statale per l'Artigianato, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di categoria, segnalerà i nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame per il rilascio dell'attestato di maestro artigiano di cui al precedente comma.

La Commissione Congressuale per l'Artigianato di cui all'art. 38 della presente legge segnalerà alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo i nominativi di coloro che dovranno sostenere un esame attitudinale di cui all'art. 39 della presente legge".

Art. 6

L'art. 21 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"Il candidato ammesso all'esame dovrà avere esercitato il mestiere in qualità di titolare di azienda per un periodo non inferiore a 10 anni e dimostrare di possedere un elevato grado di capacità professionale.

La capacità professionale del candidato può essere desunta da premi ed attestati conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi, da lodevole insegnamento svolto, da saggi di lavoro eseguiti, dalla

pubblica estimazione di cui il richiedente goda quale artigiano e da ogni altro elemento che ne provi la specifica preparazione e l'attitudine al lavoro artigiano e all'insegnamento professionale.

L'esame dovrà comunque comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio dell'impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

In particolare dall'esame deve risultare se il candidato è in grado di eseguire con perizia e abilità i lavori inerenti al suo mestiere e se egli è in possesso delle necessarie cognizioni professionali nonché delle nozioni economico-aziendali, commerciali e teoriche di carattere generale".

Art. 7

L'art. 32 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"La Commissione Statale per l'Artigianato, sulla base degli stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato, autorizza la concessione di prestiti a tasso agevolato, pari ad 1/3 di quello corrente, alle imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposito Registro di cui all'art. 6.

La differenza fra il tasso agevolato e quello corrente è a carico del bilancio dello Stato.

I prestiti vengono autorizzati per i seguenti scopi:

- a) per la realizzazione di fabbricati artigianali su lotti assegnati dallo Stato in aree atte ad insediamenti produttivi fino al 40% del costo delle opere edilizie e fino ad un massimo di L. 60 milioni (oppure di L. 5 milioni per dipendente occupato) rimborsabili in 15 anni;
- b) per la ristrutturazione di locali o per la realizzazione, al di fuori delle aree artigianali, di costruzioni adibite ad attività artigianali non in contrasto con le caratteristiche urbanistiche della zona e con la normativa del Piano Regolatore Generale fino al 40% del costo delle opere edilizie e fino ad un massimo di L. 30 milioni (oppure di L. 2.500.000 per dipendente occupato) rimborsabili in 10 anni;
- c) per l'acquisto, la installazione e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature produttive e tecniche al 40% del valore fino ad un massimo di L. 40 milioni (oppure L. 3.400.000 per dipendente occupato) rimborsabili in 5 anni;
- d) per l'installazione e l'aggiornamento di strumenti ed attrezzature tecnico amministrative aziendali fino al 40% del valore e fino ad un massimo di L. 10.000.000 oppure di L. 900.000 per dipendente occupato rimborsabili in 5 anni.;
- e) per la costituzione di consorzi artigiani fino a L. 10.000.000 per ogni azienda consorziata, rimborsabili in 5 anni;
- f) per l'installazione di impianti tecnologici atti alla salvaguardia dell'ambiente circostante o per l'assicurazione dell'igiene dell'ambiente di lavoro, fino al 70% del valore delle opere o delle attrezzature fino ad un massimo di L. 30.000.000 rimborsabili in 5 anni.

Per le imprese artigianali di servizio il prestito non può superare il 25% delle spese sostenute ad eccezione della voce prevista alla lettera f) del comma precedente.

Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato, può aumentare per non più della metà le cifre massime dei prestiti di cui al presente articolo a favore di particolari settori artigianali.

La somma massima complessiva annuale erogabile a favore delle imprese artigiane di servizio non può eccedere il 25% dell'intero stanziamento previsto nel bilancio dello Stato a favore del settore artigianale.

I prestiti vengono rimborsati in un numero di rate annuali non superiori alla durata del prestito stesso.

Per le costruzioni di cui ai punti a) e b) non è ammesso il cumulo con prestiti previsti dalla Legge 25 giugno 1975, n. 13 ed eventuali successive modifiche.

Gli importi massimi dei prestiti da erogare potranno essere modificati dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato.

Art. 8

L'art.33 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"I prestiti di cui all'articolo precedente potranno essere nuovamente erogati alla stessa impresa artigiana purchè la somma dei prestiti da restituire più il prestito richiesto, non superi i massimali rispettivamente previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) dello stesso articolo.

Qualora l'impresa artigiana venga cancellata dal Registro di cui al precedente articolo 6 ovvero la licenza di esercizio venga depositata, l'intervento dello Stato nel pagamento degli interessi ha termine immediatamente.

Nel caso in cui la cancellazione dell'impresa artigiana avvenga dietro espressa rinuncia del suo titolare al fine di conseguire la licenza a carattere industriale per lo stesso settore di attività, nonché in caso di decesso del titolare della licenza, l'intervento dello Stato nel pagamento degli interessi ha termine alla naturale scadenza dei prestiti".

Art. 9

L'art. 38 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"Il rilascio della licenza, in attesa di apposito regolamento, viene autorizzato, su domanda dell'interessato, dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato, previo parere positivo della Giunta di Castello competente per territorio a norma dell'art. 10 della Legge 30 novembre 1979 n. 75 e sentiti i riferimenti dell'Ufficio del Lavoro, dell'Ufficio del Piano per quanto attiene all'ubicazione della sede dell'impresa, dell'Ufficio di Igiene circa la presenza di requisiti di cui alla Legge 2 luglio 1969, n. 40 indipendentemente dal numero delle unità lavorative.

La Commissione Congressuale per l'Artigianato è formata dal Deputato all'Artigianato e da due Deputati appositamente delegati dal Congresso di Stato".

Art. 10

L'art. 39 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"La domanda diretta ad ottenere la licenza dovrà essere presentata agli Uffici del Dicastero dell'Artigianato in carta legale ed indicare:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il settore e l'oggetto dell'attività artigianale;
- 3) l'esatta ubicazione ed il proprietario dei locali in cui opererà l'impresa artigiana;
- 4) l'eventuale titolarità di altre patenti di esercizio e la professione del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, lo stato di famiglia, il certificato di residenza e, nel caso in cui il richiedente ne sia in possesso, l'attestato di qualificazione di cui all'art. 16 della presente legge, attestati di studio inerenti all'oggetto della licenza richiesta, rilasciati da istituti tecnico- professionali statali o parificati, attestati di lavoro, rilasciati o convalidati dall'Ufficio del Lavoro, comprovanti che il richiedente ha compiuto un periodo di addestramento di almeno 4 anni nell'attività che intende esercitare.

In mancanza del diploma, ovvero di uno specifico attestato di studio o di lavoro, il richiedente dovrà sostenere con esito positivo un esame attitudinale mediante l'esecuzione di una prova pratica ed un colloquio riflettente nozioni di cultura generale e di organizzazione aziendale dinanzi alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 20 della presente legge".

Art. 11

L'art. 42 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"La licenza è rilasciata tramite il Comando dei Vigili Urbani e sarà esposta al pubblico a cura dell'intestatario nei locali in cui avviene l'esercizio.

Il rilascio della licenza avviene dopo che il Comando Vigili Urbani ha ricevuto la delibera che autorizza il rilascio della licenza stessa ed ha accertato che il titolare non esercita alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, ha provveduto al pagamento della tassa di cui al successivo art. 48 della presente legge, è in possesso del certificato di agibilità ed abitabilità e del certificato di allibramento a Catasto del locale in cui verrà esercitata l'attività artigianale e dimostri di avere l'effettiva disponibilità del locale stesso.

Qualora il rilascio avvenga successivamente al 30 giugno, la tassa di cui all'art. 48 è ridotta della metà".

Art. 12

L'art. 43 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"Qualora l'artigiano intenda sospendere la propria attività è tenuto a depositare la propria licenza di esercizio presso il Comando dei Vigili Urbani il quale ne darà comunicazione agli Uffici o Enti interessati.

Il deposito non potrà in ogni caso avere durata superiore a un anno. Trascorso tale periodo la licenza verrà considerata rinunciata.

Chi intende rinunciare alla licenza presenta atto di rinuncia in carta legale presso il Comando dei Vigili Urbani.

Si considera oggetto di rinuncia la licenza che non è posta in esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio, ovvero la licenza che per un periodo di 6 mesi consecutivi non sia esercitata.

La Commissione Congressuale per l'Artigianato, previa richiesta dell'interessato, può prorogare per non più di 6 mesi i termini di cui al comma che precede.

Si considera altresì oggetto di rinuncia la licenza per la quale non viene pagata la tassa annuale entro 6 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 48 della presente legge.

Qualora la tassa annuale di licenza venga pagata entro i 6 mesi successivi al termine utile, dovrà essere corrisposta una sovrattassa pari alla metà della tassa medesima.

Delle avvenute o accertate rinunce verrà data comunicazione da parte del Comando dei Vigili Urbani alle persone, Uffici o Enti interessati".

Art. 13

L'art. 45 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"Contro i provvedimenti di indole amministrativa che negano, revocano o sospendono le licenze è ammesso da parte dei diretti interessati ricorso al Consiglio dei XII entro 30 giorni dalla notifica o dal giorno in cui comunque ne abbiano avuto conoscenza".

Art. 14

L'art. 48 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76 è così modificato:

"La licenza è soggetta alla tassa annuale di cui alla tabella C) allegata alla presente legge da pagarsi entro il mese di febbraio di ogni anno.

La tabella può essere modificata con Decreto della Reggenza, sentito il parere del Congresso di Stato".

Art. 15

Gli artigiani di servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge siano anche titolari di licenze commerciali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76, possono conservare le licenze di cui sono titolari con divieto di cessione di licenza a terzi.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1° febbraio 1982/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERI

Alvaro Selva